

**Firenze** 15 aprile 2019**Titolo** Dallo scorso 16 marzo le società sono obbligate al controllo di gestione**Preview** Gli adempimenti e gli indicatori devono essere differenziati in base alle dimensioni aziendali

* * *

La recente normativa sulla crisi d'impresa (DLgs. n. 14/2019) in vigore dallo scorso 16 marzo ha introdotto l'**obbligo per le società**, indipendentemente dalla forma e dalla dimensione, di **adottare strumenti per il controllo di gestione** con lo scopo di riuscire a prevenire la "crisi d'impresa"; devono essere adottati anche dalle società che non sono in crisi né prevedono di entrare in crisi.

La norma ha modificato l'art. 2086 del Codice Civile: ora prevede che *"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"*.

Questa norma rappresenta certamente una **rivoluzione culturale a cui gli imprenditori dovranno adeguarsi, adottando strumenti di controllo idonei** ad individuare i segnali per poter gestire in modo tempestivo eventuali crisi aziendali.

Gli strumenti di controllo di gestione servono a monitorare gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari (analizzano cioè la redditività, la sostenibilità dell'indebitamento e le prospettive dell'impresa di generare sufficienti flussi di liquidità per pagare i debiti) tramite **appositi indicatori**, alcuni **comuni a tutti i settori**, altri **specifici in funzione del settore** di attività e delle dimensioni aziendali.

Considerata la specificità del settore termoidraulico, dovranno essere monitorati non solo **dati economico/finanziari** ma anche le **opportune informazioni gestionali**, al fine di ottenere elementi essenziali ad individuare l'efficienza aziendale e dove/come viene "creata" o "compromessa" la redditività (fondamentali sono ad esempio le informazioni circa i ricavi ed i costi medi totali, ad intervento di manutenzione/riparazione/installazione, orari, giornalieri, a dipendente, ...)

L'analisi non deve essere effettuata solo su **dati consuntivi** ma deve avere una **visione prospettica** dovendo verificare tramite **budget** (economico-finanziario) la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno nei sei mesi successivi.

Per le aziende di piccole dimensioni è difficile ipotizzare che le verifiche/previsioni possano avvenire su base mensile (per motivi di costi e di tempo) ma è quanto mai auspicabile che



vengano tenuti **sotto controllo l'andamento** (ricavi e costi, interventi e ritorni, installazioni, ...) e la **redditività aziendale** (generale e per singolo tecnico) **su base trimestrale**; la norma prevede comunque l'obbligo di prevedere su base semestrale eventuali rischi di non riuscire a far fronte ai pagamenti programmati.

Benvenuto al nuovo adempimento se sarà gestito non come un mero obbligo ma come strumento per fornire all'imprenditore fondamentali indicazioni per controllare l'andamento della propria impresa e prendere decisioni in maniera consapevole avendo a disposizione un bagaglio di informazioni.

Per comprendere e applicare gli strumenti di controllo di gestione per il settore termoidraulico potete partecipare al corso

Il controllo di gestione per recuperare e incrementare la redditività aziendale e prevenire la crisi d'impresa

in una delle sedi di Milano, Firenze, Roma

<http://www.ifcsinergie.it/it/societa-di-consulenza-aziendale.php>

oppure chiedete informazioni o un preventivo per un check up aziendale

Giuseppe Frascani

Dottore Commercialista

Firenze